

su proposta unanime del C.d.A. dell' Istituto di Culture Mediterranee della Provincia di Lecce e con il consenso del Consiglio Provinciale espresso con delibera N. 48 del 25/6/2014, l'Istituto di Culture Mediterranee della Provincia di Lecce, costituito come Istituzione ai sensi dell'art. 22 comma 3 lett. d) della Legge 142/90 con delibera del Consiglio Provinciale n.28 del 26 maggio 2000, assume la forma giuridica di Associazione tra Enti Locali ex art.30 TUEL e la denominazione di "Istituto di Culture Mediterranee" ed opererà secondo le regole dello Statuto approvato dai Comuni associati attraverso le distinte deliberazioni consiliari di seguito riportate e allegate al presente atto convenzionale.

CHE occorre, in tale ottica, concretamente proseguire e consolidare le iniziative dell'ICM, individuando la forma giuridica e istituzionale di cooperazione tra gli enti e costituendo le strutture tecnico-amministrative che dovranno sovrintendere all'*governance* del processo;

CHE il modello istituzionale da adottare deve essere connotato dalla natura pubblicistica, considerando la pluralità di soggetti interessati coinvolti, ognuno per le proprie specifiche competenze e vocazioni operative;

Tutto ciò visto, premesso e considerato;

Tra i Sindaci convenzionati e il Presidente della Provincia di Lecce

Si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1

OGGETTO

I Comuni di **ANDRANO, ARADEO, CAMPI SALENTINA, CASARANO, CASTRIGNANO DEI GRECI, COPERTINO, CURSI, GALLIPOLI, MARTANO, MURO LECCESE, NARDO', NOVOLI, OTRANTO, SQUINZANO, TREPZZI TRICASE, VERNOLE** e la **PROVINCIA DI LECCE** convengono di disciplinare l'attività dell'Istituto di Culture Mediterranee in forma associata ex art. 30 TUEL per l'attuazione dello Statuto già approvato dai Comuni e dalla Provincia con le distinte e specifiche deliberazioni consiliari:

- deliberazione del Consiglio provinciale di Lecce, n. 48 del 25-06-2014;
- deliberazione del Consiglio comunale di Andrano, n. 31 del 09-09-2014;
- deliberazione del Consiglio comunale di Aradeo, n. 13 del 04/09/2014;
- deliberazione del Consiglio comunale di Campi Salentina, n. 52 del 09-09-2014;
- deliberazione del Consiglio comunale di Casarano, n. 58 del 21-11-2014;
- deliberazione del Consiglio comunale di Castrignano dei Greci n. 35 del 16-12- 2014
- deliberazione del Consiglio comunale di Copertino, n. 45 del 27.10.14;
- deliberazione del Consiglio comunale di Corsi, n. 43 del 12-11-2014;
- deliberazione del Consiglio comunale di Gallipoli n. 6 del 30-01- 2015
- deliberazione del Consiglio comunale di Martano, n.25 del 24.10.2014;
- deliberazione del Consiglio comunale di Muro Leccese n. 3 del 04.02.2015

- deliberazione del Consiglio comunale di Nardò, n. 132 del 10-11-2014;
- deliberazione del Consiglio comunale di Novoli, n. 24 del 29-09-2014;
- deliberazione del Consiglio comunale di Otranto, n. 19 del 28-08-2014;
- deliberazione del Consiglio comunale di Squinzano, n. 86 del 28.11.2014;
- deliberazione del Consiglio comunale di Trepuzzi, n. 49 del 29.12.2014;
- deliberazione del Consiglio comunale di Tricase, n. 31 del 19.08.2014
- deliberazione del Consiglio comunale di Vernole n. 1 del 9.03.2015

Le suddette Amministrazioni procedono pertanto alla stipula della presente convenzione in virtù delle seguenti deliberazioni assunte dai rispettivi Consigli comunali:

- deliberazione del Consiglio provinciale di..... n. del
- deliberazione del Consiglio comunale di..... n. del
- deliberazione del Consiglio comunale di..... n. del
- deliberazione del Consiglio comunale di..... n. del

Quale soggetto capofila è individuata LA Provincia di Lecce

Periodicamente il Comune capofila, verifica con i Sindaci dei Comuni convenzionati l'andamento della gestione anche per avanzare proposte per il suo miglioramento.

Articolo 2

FINALITA'

La gestione associata di cui alla presente convenzione è rivolta al perseguimento delle seguenti finalità statutarie dell'Associazione:

- □□□□□□□ identificare, valorizzare e diffondere la cultura dell'area mediterranea al fine di affermarne un'identità comune seppure nel rispetto delle diversità culturali e religiose;
- □□□□□□□ favorire ogni forma di dialogo e di cooperazione tra le popolazioni e le civiltà dell'area mediterranea e tra queste ed il continente europeo, anche attraverso il coordinamento delle attività degli Enti e delle Istituzioni locali che ne condividono lo spirito e le finalità;
- □□□□□□□ contribuire allo sviluppo del sistema culturale territoriale attraverso la gestione di attività artistiche, musicali e di spettacolo dal vivo con riferimento alla speciale collocazione del Salento nel contesto del Mediterraneo sud orientale che lo hanno reso approdo di differenti genti, costumi, valori e terra di talenti e produzioni culturali innovative al di là della specificità dei linguaggi e dei generi;
- □□□□□□□ aderire e favorire la crescita di reti euro mediterranee finalizzate alla progettazione e al sostegno di attività di scambio e cooperazione in campo culturale, educativo, economico, sociale, artistico, umanitario, ambientale e delle politiche della pace e della solidarietà internazionale;

- favorire la ricerca e la formazione quali strumenti di integrazione, di sviluppo e di unificazione del continente attraverso il confronto delle culture meridiane e le culture germaniche, anglosassoni e slave, anche attraverso la cooperazione tra le pubbliche amministrazioni, le autorità locali, le istituzioni culturali ed artistiche, i musei, le biblioteche, le mediateche, la lotta al *digital divide*;
- essere strumento di coordinamento delle politiche e delle attività degli Enti e delle Istituzioni Locali, per il perseguimento degli obiettivi relativi alle materie descritte con riferimento alle loro specifiche competenze;
- promuovere e valorizzare il rapporto pubblico-privato nel perseguimento degli obiettivi dell'Associazione e nella ricerca delle risorse necessarie alla sua attività e a quella degli Enti soci.

Articolo 3

ORGANIZZAZIONE UFFICI E SERVIZI

I Comuni convenzionati disciplinano l'organizzazione delle funzioni, dei servizi, degli uffici e delle attività associate, mediante appositi regolamenti o accordi, adottati secondo competenze e modalità nel rispetto dei principi fissati dalla legge.

Articolo 4

CONFERENZA DEI SINDACI

La Conferenza dei Sindaci è l'organo di indirizzo e di governo per la realizzazione degli obiettivi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 del presente atto. E' composta dai Sindaci dei Comuni aderenti o da loro delegati, in rappresentanza degli Enti convenzionati. E' convocata e presieduta dal Sindaco dell'Ente Coordinatore o, in sua assenza, da un suo delegato.

La stessa potrà essere convocata anche su richiesta di uno dei Sindaci dei Comuni

Convenzionati, previa puntuale indicazione dell'ordine del giorno e predisposizione del relativo atto deliberativo da sottoporre ad approvazione.

La Conferenza dei Sindaci svolge i seguenti compiti:

- a) stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi per la gestione associata delle funzioni fondamentali individuate dall'art. 1;
- b) definisce ed approva il piano annuale per la gestione di tali funzioni del relativo piano finanziario;
- c) vigila e controlla sull'espletamento delle stesse funzioni e verifica il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2;
- d) si occupa di risolvere in via bonaria le eventuali controversie che possano sorgere tra i Comuni convenzionati;
- e) esamina le eventuali proposte di ingresso o di recesso dalla convenzione;
- f) ha il mandato di configurare e approvare la miglior forma di *governance* dell'Associazione, attraverso le strutture e le modalità previste dalla legge.

Articolo 5

RAPPORTI FINANZIARI

Gli eventuali oneri per la realizzazione della gestione associata sono individuati e concordati d'intesa tra i Comuni aderenti alla stessa, ovvero sulla base di accordi definiti all'interno della Conferenza dei Sindaci che ne regoleranno le modalità di ripartizione tra i singoli Enti.

Articolo 6

DURATA - INTEGRAZIONI

La durata della presente convenzione è decennale. La presente Convenzione è aperta a successive adesioni di altri Comuni ed a modifiche ed integrazioni secondo le esigenze che concretamente potranno presentarsi nel tempo.

Articolo 7

AMMISSIONE DI NUOVI COMUNI O ENTI

L'istanza di ammissione di nuovi Enti alla funzione associata, va presentata al Comune capo fila (Ente coordinatore) e trasmessa per conoscenza a tutti i Comuni associati. Sull'istanza di ammissione la decisione è assunta con apposita deliberazione dalla Conferenza dei Sindaci.

Articolo 8

DISPOSIZIONI FINALI - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rimanda allo Statuto dell'Associazione per come approvato con le soprarichiamate deliberazioni consiliari e a specifiche intese di volta in volta raggiunte nella Conferenza dei Sindaci, con adozione se e in quanto necessari, degli eventuali atti da parte degli organi competenti. Trovano, altresì, applicazione le norme vigenti, le disposizioni di Legge in materia, le norme del Codice Civile, ovviamente in quanto compatibili con la fattispecie e le norme statutarie.